




# Jurisdiction



Storia e prospettive della Giustizia

N. 5-2024 - SAGGI 1  
ISSN 2724-2161

Filomena D'Alto

UNA DECISIONE DI SEPARAZIONE  
PER ECCESSI NELL'ITALIA LIBERALE

Editoriale Scientifica

*Filomena D'Alto*

UNA DECISIONE DI SEPARAZIONE PER ECCESSI  
NELL'ITALIA LIBERALE  
A SEPARATION DECISION BY EXCESSES IN LIBERAL ITALY

*Il lavoro analizza una sentenza di separazione dei coniugi di fine Ottocento. L'esame di un caso concreto, e delle tecniche interpretative adoperate per risolverlo, svela alcune ambiguità del discorso giuridico liberale che, pur fondandosi sull'autorità maritale, stava gradualmente riconoscendo maggiori tutele alla moglie. Si evidenzieranno alcuni mutamenti della rappresentazione giuridica della violenza sulle donne.*

Parole chiave: Separazione coniugale, violenza sulle donne, rappresentazione giuridica.

*The work analyzes a marital separation sentence at the end of the 19th century. The examination of a concrete case reveals some ambiguities of liberal legal discourse. Although the law recognized marital authority as a cardinal principle of the family, greater protections were recognized for wives. There will be some changes in the legal representation of violence against women, from then to today.*

Keywords: Marital separation, violence against women, legal representation of violence against women.

1. *Il caso di un ferimento d'arma da fuoco*

Il fatto da cui origina la vicenda giudiziaria in parte risolta dalla sentenza che si indagherà in questo scritto, è il ferimento di una donna con arma da fuoco ad opera del marito. L'uomo si era appostato, armato di pistola, presso l'abitazione dove la moglie viveva con la madre e, vedendola arrivare, le si era avventato contro nel tentativo di rapirla ma, esplodendo un colpo nella colluttazione, l'aveva gravemente ferita alla clavicola. I poliziotti sopraggiunti sul luogo arrestarono l'aggressore, portandolo in carcere.

L'episodio si verificava nell'ambito di una relazione segnata dalla violenza, se già da qualche tempo la moglie era andata a stare con i ge-

nitore, rifiutandosi di tornare dal marito a causa delle sue «irose escandescenze»<sup>1</sup>. Quando venne ferita, il 18 ottobre 1867, a Torino, stava infatti rientrando a casa della madre. A seguito di questo evento, ebbero inizio il processo penale, che vedeva imputato il G.S. di tentato omicidio, e quello di separazione personale, promosso dalla moglie, “per causa di tale fatto, costituente, a suo dire, il caso di eccesso, sevizie e ingiuria grave, sull'appoggio dell'art. 150 Codice civile”<sup>2</sup>. La donna, infatti, aveva riportato una ferita nella regione sterno clavicolare sinistra, con una prognosi di trenta giorni, ma che invece risultava ancora non guarita a dicembre, a causa di una sopraggiunta osteite.

I Giurati della Corte d'assise d'appello di Torino accertarono che il G.S., quel 18 ottobre, si era appostato in un luogo presso cui la moglie sarebbe dovuta passare, per costringerla a tornare nella casa coniugale, e che per questo aveva tentato di trascinarla con sé in modo violento e che le aveva procurato una ferita con una pistola di cui era armato, ma del tutto involontariamente, per imprudenza. Questo fatto venne qualificato dalla Corte come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ex art. 286 c.p., con condanna dell'imputato a 6 mesi di reclusione. La sentenza, impugnata con ricorso in Cassazione, venne annullata senza rinvio, travolgendo la condanna a sei mesi. È una vittoria importante per il G.S.. Nel processo di separazione, infatti, la difesa del marito richiede un nuovo capitolo di prova, sostenendo che quei fatti, accertati dai Giurati e posti a fondamento della domanda di separazione della moglie, fossero tornati nello stato di contestazione, a causa dell'annullamento della Corte Suprema. Si tratta, com'è chiaro, di una questione preliminare, che infatti viene subito affrontata dalla Corte d'appello, chiamata a decidere sulla separazione. I giudici, dopo aver

<sup>1</sup> Sono notizie che si apprendono dalla sentenza, che fa esplicito riferimento a questo precedente per corroborare la decisione di accordare la separazione alla moglie richiedente, come si vedrà. Cfr. Corte d'appello di Torino, 8 marzo 1870, in *Giur. It.* parte II, 1870, p. 191. È un riconoscimento significativo, testimoniato anche dal fatto che la sentenza è citata dalla dottrina d'epoca liberale proprio per l'interpretazione più progressista dell'art. 150 c.c. (separazione per eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi), non mancando decisioni di segno opposto, come quella per cui «una piccola contusione prodotta con un bastoncino e in un momento di irritazione, occasionato dal contegno poco conveniente della moglie, non può essere qualificata sevizia». Cfr. N. STOLFI, *Diritto Civile*, vol. V, Unione Tipografica Editrice Torinese, Torino 1934, p. 231. Per ulteriori riferimenti alla dottrina liberale in tema di separazione per eccessi, v. nt. 8.

<sup>2</sup> Cfr. Corte d'appello di Torino, 8 marzo 1870, sent. cit., p. 188.

dichiarato quali fossero le circostanze su cui si basava l'istanza della moglie, pongono la propria interpretazione, secondo cui la decisione della Cassazione aveva annullato la sentenza impugnata, ma esclusivamente in merito ai suoi effetti penali, e lo aveva fatto applicando un regio decreto d'amnistia, nel frattempo intervenuto<sup>3</sup>, che aveva abolito l'azione penale nei confronti del reato contestato al G.S.. L'abolizione dell'azione penale, quindi, non implicava alcun riferimento ai fatti per come erano stati accertati dai Giurati e questa circostanza viene dedotta anche dalla stessa sentenza di Cassazione che, mentre esclude il rinvio ad altra Corte d'assise d'appello, ritiene però di effettuarlo al Tribunale civile, presso cui pendeva la costituzione di parte civile della moglie, perché in quella sede venisse stabilita l'indennità, «quale rinvio non può a meno che presupporre l'esistenza e l'accertamento già seguito dei fatti»<sup>4</sup>. In sostanza, secondo i giudici dell'appello, l'esame della sentenza di Cassazione, nella sua complessità, non metteva in discussione in alcun modo i fatti accertati, tutt'al più potendo concedere che la Corte avesse espresso qualche perplessità sulla compiutezza della qualificazione giuridica del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, suggerendo l'idea che la vicenda avrebbe potuto essere interpretata in modo ancor più favorevole all'imputato<sup>5</sup>. In altri termini, è la sentenza nella sua parte in diritto che viene discussa – e comunque senza comportare alcun rinvio ad altro giudice penale – non il rapimento e neppure il ferimento, che perciò la Corte d'appello considera fatti non in discussione e quindi a buon diritto oggetto della sua analisi, per verificare o meno l'applicazione dell'art. 150 c.c.<sup>6</sup>.

Ed è precisamente questa indagine giudiziaria che costituisce

<sup>3</sup> Si tratta del R.D. n. 4330 del 22.04.1868, <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1868-04-22;4330>

<sup>4</sup> Cfr. Corte d'appello di Torino, 8 marzo 1870, sent. cit., p. 189.

<sup>5</sup> La Corte suprema sottolineò che la Corte penale non avesse valutato se i fatti accertati dal verdetto dei Giurati «presentassero o non i veri e legali caratteri ed estremi richiesti dall'art. 286 c.p. a costituire il reato d'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed inoltre in quanto avesse dichiarato consumato il reato, mentre i Giurati (...) avevano dichiarato l'accusato colpevole solamente di aver con violenza tentato di trascinare e portare via seco la propria moglie». Censure che avevano, secondo il giudice civile, il solo obiettivo di avvalorare l'applicazione del regio decreto perché, «ove la Corte d'assise avesse tenuto conto di tutte quelle circostanze, si sarebbe potuto anche discendere ad una maggiore diminuzione di pena». Cfr. Corte d'appello di Torino, 8 marzo 1870, sent. cit., p. 189. L'intera vicenda processuale è ripercorsa dalla Corte decidente.

<sup>6</sup> Cfr. Corte d'appello di Torino, 8 marzo 1870, sent. cit., *ibidem*.

l'oggetto del presente lavoro, con l'obiettivo di esaminarla in modo analitico, per far emergere le opzioni valoriali che si celano dietro all'uso delle tecniche interpretative. È chiaro che una singola decisione non possa essere assunta quale paradigma dell'orientamento della giurisprudenza liberale su di un tema così complesso, tuttavia porre sotto la lente una sola sentenza, evidenziandone la struttura, il modo in cui viene costruita, attraverso le parole utilizzate e i passaggi logici, può far emergere aspetti significativi dell'ambiente, sociale e anche giudiziario, dal quale la controversia ha tratto origine e nel quale dispiegherà i suoi effetti. Anzi, solo un esame analitico può svelare tutto il mondo custodito in questa decisione, consentendo di far emergere quel che la sentenza non dice apertamente, ma ha comunque elaborato<sup>7</sup>. Il giudizio è stato scelto tra i tanti svolti dalle corti liberali in tema di separazione coniugale, perché presenta più di un aspetto rilevante in prospettiva storico-giuridica. Anzitutto, è una decisione che può considerarsi piuttosto progressista, nella misura in cui accorda la separazione alla moglie richiedente, in un contesto nel quale, lo si vedrà, la separazione coniugale era guardata con un certo disfavore, ancor più significativo se a chiederla fosse la moglie. Si tratta, inoltre, di una decisione che è stata indicata dalla dottrina dell'epoca come paradigmatica degli eccessi nelle cause di separazione personale<sup>8</sup>, perché statuisce limiti inva-

<sup>7</sup> «La sentenza, se ridotta a mero documento giuridico (quel che al massimo di essa si fa quando la si commenta), un'*alias* della norma legislativa vista in sedicesimo, non dice più granché. Se non la si storicizza e non si mostra (...) di quali tragedie o commedie si compendi, la sentenza dà molto meno di quanto non possa alla presa di coscienza del giurista, all'autocomprensione della sua attività, in sostanza al modo più decisivo mediante cui il diritto s'impone tra i consociati. (...) È necessario ricostruire i contesti, non limitarsi alla dimensione individuale, ma ricercare nelle vicende l'universale tortuoso che vi s'annida; è necessario tenere in attenta considerazione le tecniche delle quali la giurisdizione fa largo uso (...) per raggiungere i propri scopi, non necessariamente da qualificarsi come 'deviati' ma certo da ricondursi ad un complesso di ragioni, tra le quali la norma invocata, spesso e volentieri rappresenta poco più che un pretesto, forse un *tertium comparationis*, non troppo di più». O. ABBAMONTE, *Giurisprudenza e storicità del diritto. Contributo ad un possibile rinnovamento della storiografia giuridica ed al compito dell'attività giurisprudenziale nella formazione del diritto e del giurista*, <https://www.iurisdiction.it/wp-content/uploads/2021/11/N.-1-2021-01-Contr-Abbamonte.pdf>, pp. 165-166-167.

<sup>8</sup> «L'esposizione dei principi del diritto civile patrio è il principale oggetto di quest'opera. Ma deve essere seguita passo passo da applicazioni. Perciocché trattasi di diritto in pienissimo vigore, la cui perfetta cognizione perciò consta necessariamente di due parti, l'una teorica, l'altra pratica». Cfr. E. PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile italiano*, I, Firenze 1894, p. XXXV. L'A. era particolarmente sensibile alla di-

licabili della violenza coniugale, e quindi dello *ius corrigendi* del marito nei confronti della moglie, che era considerato espressione della sua autorità<sup>9</sup>. Infine, un dato ulteriore e che appare particolarmente eloquente nella prospettiva storica, è che gli elementi di progresso contenuti nella sentenza vengono completamente misconosciuti circa un secolo dopo, quando la decisione viene annoverata tra gli esempi del perdurante conservatorismo delle corti italiane in tema di autodeterminazione femminile, in un testo dichiaratamente critico e polemico nei confronti della magistratura<sup>10</sup>. È chiaro, quindi, che questo caso di separazione personale per eccessi smuovesse delle problematiche profonde, perché il tasso di violenza esercitato dal marito nei confronti della moglie, evocava il modo stesso d'intendere il rapporto tra i coniugi, inevitabilmente teso tra pratiche sociali e una legislazione liberale che aveva dichiaratamente rivisitato in chiave egualitaria il ruolo della donna nel matrimonio e nella società<sup>11</sup>.

Il lavoro si apre con la scena che ha originato la vicenda controversa – l'aggressione del marito ai danni della moglie – e l'indicazione dei processi scaturiti da questo evento, ossia la rappresentazione giuridica

menzione giurisprudenziale del diritto; a proposito dell'art. 150 c.c., ad esempio, chiarisce che «per eccessi s'intendono gli attentati che mettono in pericolo la vita di quello dei coniugi contro il quale sono commessi», rinviando in nota a specifiche pronunce giudiziali. Cfr. ID., *Istituzioni*, cit., VII, p. 207. Ad ulteriore testimonianza che la dottrina dell'epoca considerasse l'operato delle corti imprescindibile per definire l'ambito applicativo dell'art. 150 c.c., Cfr. R. DE RUGGIERO, *Istituzioni di diritto civile*, vol. II, casa editrice Giuseppe Principato, Messina-Milano, 1934, p. 34, dove si precisa che «l'espressione della legge [art. 150 c.c.] è da intendere come una formula esemplificativa, rivolta non a fissare in parti determinate separate cause per l'esercizio dell'azione, ma piuttosto a significare che i maltrattamenti devono assumere una certa gravità, quali possono essere appunto gli atti d'intemperanza nei rapporti sessuali, le vie di fatto, le violenze d'ogni specie, le offese alla dignità e all'onore mediante ingiuria, e così via».

<sup>9</sup> Cfr. M. CAVINA, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Laterza, Roma-Bari, 2011.

<sup>10</sup> Cfr. R. CANOSA, *Il giudice e la donna. Cento anni di sentenze sulla condizione femminile in Italia*, Mazzotta, Milano 1978, pp. 76-77. L'A. che, com'è noto, è stato un giudice attivo nella seconda metà del Novecento, con posizioni politiche dichiaratamente progressiste, scrive che, in tema di separazione personale, si riscontrava «la piena subalternità della donna». Aggiungendo che «l'atteggiamento delle Corti sarebbe restato pressoché immutato per tutto l'arco di tempo qui considerato, come apparirà dalle sentenze che riportiamo». E il primo esempio citato è proprio la sentenza analizzata nel testo.

<sup>11</sup> Cfr. P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 3. La civiltà liberale*, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 363 ss..

che di quell'evento si è data, con lo scopo di indagare le motivazioni che hanno comportato l'accoglimento della richiesta di separazione. È noto come rispetto a quella scena d'aggressione, ancora oggi frequente, le parole del diritto siano significativamente mutate, testimoniando l'evoluzione compiuta dal nostro ordinamento rispetto al tema che è chiaramente evocato da questa decisione, ossia la violenza sulle donne<sup>12</sup>.

In questo senso già la storia dei modi in cui è stata definita e concettualizzata la violenza, a partire da quella sessuale, e il riferimento non è solo alle fattispecie giuridiche che si sono avvicinate nei codici penali, è un punto di partenza utile. (...) Il passaggio, infatti, da “stupro” a “violenza carnale e atti di libidine violenta”, a “violenza sessuale”, a “violenza maschile contro le donne” e, più recentemente, alla “violenza di genere”, è un processo denso di significati, che esemplifica efficacemente sia i cambiamenti e le tensioni che nell'ultimo secolo sono intervenuti nel modo in cui la violenza maschile sulle donne è stata pensata e affrontata, sia le questioni politiche che i diversi attori sociali coinvolti hanno via via sollevato.

(...) Fino ad anni recenti, di quel complesso campo che è il dominio maschile sulle donne, la nostra società e la nostra tradizione giuridica hanno isolato come “eccessi” da sanzionare esclusivamente alcuni precisi atti che avevano a che fare con la sfera sessuale al di fuori della relazione coniugale. Inoltre, l'offesa che queste azioni producevano non era arrecata alle donne che la subivano, ma a un bene pubblico (ordine della famiglia, buon costume, moralità pubblica). L'esistenza dello *ius corrigendi* in capo al *pater familias*, fino a Novecento inoltrato ancora invocato nelle aule di tribunale, inoltre, ha fatto sì che, del campo vastissimo della violenza domestica e di quella maritale in particolare, fossero stigmatizzati e condannati, quasi esclusivamente i casi estremi, quelli che arrecavano morte o danno eccessivo<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> Cfr. cur. G. CALVI, *Innesti. Donne e genere nella storia sociale*, Viella, Roma 2004; M. A. COCCHIARA, *Violenza di genere, politica, istituzioni*, in *Università degli Studi di Messina-Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni*, Giuffrè, 2014; cur. A. ESPOSITO-F. FRANCESCHI-G. PICCINI, *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, Il Mulino, Bologna 2018; cur. D. RIZZO E L. SCETTINI, *Maschilità e violenza di genere*, *Genesis XVIII/2* (2019), Viella Roma 2019; B. PASCIUTA, *La costruzione del genere nel diritto medievale: norme e dottrina*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 95/1 (2022), pp. 1-22, cur. F. MASTROBERTI-M. PIGNATA, *MaLeFemmine. Itinerari storico-giuridici di una parità incompiuta*, Editoriale Scientifica., Napoli 2023.

<sup>13</sup> Cfr. cur. S. FECCI-L. SCETTINI, *La violenza contro le donne nella storia. Contesti*,

Questa decisione rappresenta proprio uno di quei casi estremi, bollando il ferimento da arma da fuoco come un eccesso da condannare. La sentenza cristallizza il conflitto e la sua ricomposizione, e riguarda aspetti costitutivi dell'ordine civile – matrimonio, rapporto coniugale, autorità maritale, *ius corrigendi*, parità sessuale dei coniugi – rappresentandone una sintesi, che in questo caso è una sintesi considerata progressista. Tuttavia, soltanto facendo apparire le molteplici traiettorie socio-giuridiche che hanno prodotto quel risultato, si può far affiorare l'ambiente in cui la controversia ha avuto origine, e cioè gli interessi più concreti che lo animavano, conferendo il giusto peso ad ogni elemento della rappresentazione giuridica stabilita in sentenza. In altri termini, è solo scandagliando la decisione, come per scomporla nei suoi dati costitutivi, che si può finalmente vedere tutto quello che scaturisce da un giudicato, e quindi i valori e gli interessi che vengono affermati al di là della sintesi prodotta, mostrando persistenze che altrimenti non emergerebbero, e nelle quali sono rinvenibili le tracce di quella “lunga durata” che propriamente può emergere da un'analisi storico-giuridica<sup>14</sup>, e che può riscontrarsi come tempo dell'agire istituzionale, in questo caso dell'istituzione giudiziaria. Infatti, le tecniche interpretative che il giudice utilizza per dispiegare la sentenza, rappresentano lo strumento decisivo nell'opera di costante adeguamento tra società e legge, che la giurisdizione è chiamata a svolgere, favorendo o meno avanzamenti, come è accaduto in questa ipotesi e in molte altre di violenza sulle donne<sup>15</sup>. Ecco perché l'analisi quanto più possibile puntuale di quelle tecniche può agevolare lo smascheramento delle ambiguità che spesso si rilevano in quell'opera di adeguamento, perché solo quando si riesce a far emergere il mondo sociale evocato dalla

*linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella, Roma 2017, pp. 11, 12, 13.

<sup>14</sup> «Legato com'è ai valori irripetibili di una civiltà, l'universo del giurista è segnato dai confini dell'esperienza che su quella civiltà si è svolta. Ai suoi occhi il problema della 'continuità', vecchio e mai soppresso vizio della storiografia positivista, odora di formalismo nel modo schematico e superficiale com'è stato tradizionalmente posto (...)». La lunga durata «è il tempo reale del diritto, perché è il tempo degli strati profondi, del livello più stabile, dove lo *ius* ha le sue radici, dove il moto è il movimento immobile dei ghiacciai, dove si fondano valori, costume, mentalità». Cfr. P. GROSSI, *Storia sociale e dimensione giuridica*, in *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro. Atti dell'incontro di studio. Firenze, 26-27 aprile 1985*, Giuffrè, Milano 1985, pp. 15-16.

<sup>15</sup> Rinvio, al riguardo, all'ultimo paragrafo, nel quale farò dei cenni allo stato attuale della questione.

vicenda controversa si collocano compiutamente gli esiti del giudicato, potendo ben finire per trovarsi di fronte – come per “magia”<sup>16</sup> – ad una sorta di rovesciamento, nella misura in cui si prende gradualmente coscienza dei risultati effettivi perseguiti dall’azione istituzionale, che possono essere addirittura opposti a quelli dichiarati<sup>17</sup>. Come accade proprio a fronte di questa sentenza progressista che, al termine dell’indagine, svelerà significativi aspetti conservatori di uno specifico ordine familiare<sup>18</sup>. È in questa chiave di lettura, ossia quella della complessità del giudicato, che è parsa eloquente la sopra indicata citazione novecentesca della sentenza in esame che, nonostante il riconoscimen-

<sup>16</sup> Per un confronto con un altro caso di ricorso alla “magia” dell’istituzione giudiziaria, nell’applicazione della disciplina familiare dell’Italia liberale, rinvio a F. D’ALTO, *Una sentenza a proposito di parità sessuale davanti al tribunale di Bourdieu*, cur. O. ABBAMONTE-G. BRINDISI, *L’istituzione in pratica. Ripensare il diritto e la politica con Pierre Bourdieu*, Editoriale Scientifica, Napoli 2022, pp. 221-228. Mi pare utile in questa sede evidenziare che l’effetto magico dell’azione istituzionale, che in questo caso è contenuta in una sentenza, consiste nel rendere neutri gli interessi che hanno originato la lotta sociale – poi divenuta controversia – per poi poterli inscrivere in una griglia valoriale ufficialmente accettata, che è quella giuridica. In particolare, la neutralizzazione risulta riuscita quando si concretizza in naturalizzazione, ossia nel risultato di far credere che quell’istituzione riproduca la visione naturale del mondo; come accade per il dominio maschile, o più correttamente per la distinzione di genere, che appare appunto inscritta nella natura. La presenza di differenze nel mondo naturale, nel quale si pongono come meri dati, senza alcuna connotazione valoriale, consente la loro manipolazione in termini culturali, e cioè artificiali, facendo sì che quelle differenze si trasformino – come per magia, ma in realtà grazie ad una lotta per il dominio e quindi per imporre una specifica visione del mondo – in distinzioni cariche di contenuti valoriali. «(...) Una delle poste in gioco della lotta ideologica a proposito del mondo sociale consiste nell’imporre una visione legittima del mondo, e non c’è visione del mondo più legittima della visione naturale. Se riesco a naturalizzare la mia visione del mondo, ho vinto. Non c’è più cultura; la cultura è sinonimo di arbitrario, di violenza, e suggerisce che sono possibili altri modi di fare. Se riesco a imporre come naturale la mia classificazione dei prodotti strumentali, dei sessi, ecc., non c’è più niente da discutere». Cfr. BOURDIEU, *La logica della ricerca sociale*, cit., p. 93.

<sup>17</sup> Il riferimento è alla capacità dell’istituzione di rappresentarsi, dissimulando quel che non vuole far sapere di sé. Cfr. P. BOURDIEU, *La logica della ricerca sociale. Sociologia generale*, I, cur. G. BRINDISI E G. PAOLUCCI, Mimesis, Milano (Sesto san Giovanni) 2019, pp. 66-68.

<sup>18</sup> Sulle insidie del linguaggio che si adopera nella rappresentazione delle dinamiche familiari, cfr. cur. F. SACCA, *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, Franco Angeli, Milano 2021. Della stessa autrice, insieme con R. BELMONTE, *Sopravvissute. La violenza narrata dalle donne*, Castelvecchi, Roma 2022.

to accordato alla moglie, è stata ricondotta al conservatorismo delle corti liberali, a tal punto indisponibili a riconoscere l'autodeterminazione della donna, da stentare ad accordare la richiesta di separazione di una moglie anche a fronte di un ferimento da arma da fuoco. Si tratta di una valutazione espressamente connotata dal punto di vista politico, oltre che dettata da una sensibilità sociale completamente mutata in ordine a simili vicende; ciò nonostante offre un elemento d'analisi concreto, perché è vero, lo si vedrà, che i giudici indugiano sulle ragioni del marito, al punto che la comparsa conclusionale del suo avvocato difensore sarà pubblicata come nota a margine della decisione, conferendole evidente risalto. Quel che a questo punto appare ancora necessario, prima di entrare nel merito dell'indagine, è offrire qualche breve precisazione sul quadro storico-giuridico in cui la sentenza è stata emessa.

Nello stato italiano appena unificato la separazione, lo si è anticipato, non era guardata con favore dal legislatore, che pur avendo informato il codice ai principi liberali ed in particolare al principio di laicità dello stato, non aveva riconosciuto il divorzio, limitandosi alla possibilità della sola separazione personale, ed in specifiche circostanze<sup>19</sup>. In realtà, la disciplina della separazione può essere letta come uno dei diversi tasselli con cui il codice di fatto puntellava l'irresponsabilità sessuale maschile. Al di là del politicamente corretto d'epoca liberale, infatti, la parità sessuale – che pure era dichiaratamente posta quale principio ispiratore della codificazione<sup>20</sup> – e il correlativo pieno riconoscimento della soggettività femminile, già da un'interpretazione logico sistematica della disciplina familiare, e cioè ancor prima della sua analisi applicativa, svelano il loro tono paternalistico<sup>21</sup>. L'impostazione normativa si presentava piuttosto conservatrice, a partire da quell'art. 189 c.c. che conteneva il principio cardine della disciplina familiare,

<sup>19</sup> Mi limiterò ad un'esposizione della disciplina liberale funzionale allo svolgimento dell'analisi. Cfr. P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della società coniugale in Italia*, Giuffrè, Milano 2011.

<sup>20</sup> Cfr. *Lavori preparatori del codice civile italiano nei giureconsulti Mancini, Pisanelli, Precerutti ed altri*, verbale n.10, seduta del 25.04.1865, Legatoria Fiore, Napoli 1897, p. 45.

<sup>21</sup> Basti pensare all'ilarità e all'ironia con cui si discutevano tematiche riguardanti l'emancipazione femminile durante i lavori preparatori del codice. Cfr. A. M. ISATIA, *La questione femminile nelle discussioni parlamentari postunitarie: il codice civile del 1865*, in *Dimensioni e problemi della ricerca storica*, 2, Carocci, Roma 1991.

ossia il divieto d'indagini paterne<sup>22</sup>. Dichiaratamente posto a tutela della famiglia legittima, il divieto faceva sì, di fatto, che per l'uomo la paternità dovesse sempre essere una scelta, legittimando la sua irresponsabilità<sup>23</sup>. La permanenza del concubinato tra le grigie del codice, che emerge dalla disciplina dell'adulterio, mostra infatti il vero obiettivo di quel divieto, che era non consentire alle madri illegittime – e ai figli naturali – di ottenere qualsiasi riconoscimento giuridico per sé e la prole, con cui venivano infatti collocate ai margini della società, senza alcuna conseguenza per il (presunto) padre. Il codice, lo si precisa, differenziava significativamente per l'uomo e per la donna la separazione a causa di adulterio: solo se il marito avesse tenuto la concubina in casa propria, o notoriamente altrove, la moglie avrebbe potuto chiedere la separazione, favorendo l'idea che la discrezione rappresentasse un valore per la tenuta della famiglia, almeno quanto la fedeltà, la coabitazione e l'assistenza reciproche, presenti nella lettera della legge (art. 130 c.c.)<sup>24</sup>. Quel che traspare dal codice è perciò una cultura radicata sulla differenza sessuale<sup>25</sup>, al punto da risolvere in quella la posizione sociale femminile: la donna viene letteralmente assorbita dall'istituzione familiare, come la tessera di un mosaico che, componendolo, svanisce al suo interno, così rendendo giuridica – ossia ufficiale<sup>26</sup> – la modalità attraverso cui la donna diveniva oggetto dell'ordine costituito e non suo soggetto attivo<sup>27</sup>.

<sup>22</sup> Cfr. G. CAZZETTA, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura moderna*, Giuffè, Milano 1999; M. CAVINA, *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità a oggi*, Laterza, Roma-Bari, 2007.

<sup>23</sup> Sulla "scorrettezza" maschile in ambito sessuale, cfr. D'ALTO, *Una sentenza a proposito di parità sessuale*, cit., par. 3.

<sup>24</sup> D'obbligo il rinvio a Foucault per il discorso ottocentesco sulla sessualità, che rifletteva la tendenza, iniziata già dal XVIII secolo, alla privatizzazione di tutto quel che accadeva in famiglia. Cfr. M. FOUCAULT, *La volontà di sapere. Storia della sessualità*, I, Feltrinelli, Milano 1988.

<sup>25</sup> Cfr. COSTA, *La cittadinanza*, cit., ivi.

<sup>26</sup> «Il diritto come forma per eccellenza del discorso legittimo esercita la propria efficacia specifica solo nella misura in cui ottenga riconoscimento, ossia quando se ne misconosce la parte più o meno vasta di arbitrarietà che è alla base del suo funzionamento. La credenza che è tacitamente accordata all'ordine giuridico deve essere riprodotta costantemente». Cfr. P. BOURDIEU, *La forza del diritto. Elementi per una sociologia del campo giuridico*, cur. C. RINALDI, Armando, Roma 2017, p. 108.

<sup>27</sup> «È quindi immaginifico e perciò falso attribuire alla donna la riproduzione sessuale e all'uomo la produzione sociale, perché l'ordine sociale si fonda proprio sul divieto per le donne di accedervi. Il loro accesso, infatti, le avrebbe instaurate a un livel-

## 2. Interpretazione del tentativo di rapimento di un marito nei confronti della propria moglie, illegittimamente fuori casa

Per questi motivi, la separazione personale, ben lungi dall'essere una *chance* offerta all'emancipazione femminile, strumento per sfuggire al proprio destino matrimoniale e per esercitare così appieno la propria autonomia, non poteva che risolversi, nella realtà, in una significativa *diminutio* sociale della donna separata, che diveniva di fatto un soggetto fuori dall'ordine<sup>28</sup>. E si comprendono le ragioni per cui, nel panorama giurisdizionale liberale, si riscontrasse un atteggiamento piuttosto conservatore nei confronti della separazione personale, per il quale l'art. 150 c.c. – che consentiva la separazione per eccessi, sevizie e ingiurie gravi<sup>29</sup> – veniva tendenzialmente interpretato in maniera restrittiva, e questo in nome della massima salvaguardia della famiglia, principio cardine della legislazione<sup>30</sup>. Si tratta di un conservatorismo che verrà riscontrato come dato tipico dell'atteggiamento delle corti italiane nei confronti dell'emancipazione femminile, e tendenzialmente ritenuto d'origine culturale, ossia relativo al modo tradizionale d'intendere la famiglia, ed il rapporto tra coniugi, basato sulla disuguaglianza sessuale e radicato al punto da resistere anche alle innovazioni normative<sup>31</sup>. Le corti italiane, cioè, anche a fronte delle significa-

lo che, escludendo la loro riduzione a corpo=merce di scambio, avrebbe interrotto la circolazione dei beni, e quindi l'ordine di produzione su cui la società si fondava. Esclusa dall'ordine sociale, la donna, proprio in forza di questa esclusione, è dunque il fondamento dell'ordine sociale». Cfr. W. PASINI-C. CREPAULT-U. GALIMBERTI, *L'immaginario sessuale*, Raffaello Cortina Editore, Milano 1988, p. 102.

<sup>28</sup> Cfr. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale*, cit., p. 263, dove l'A. definisce la donna separata come «senza identità».

<sup>29</sup> La separazione per colpa era prevista in caso di adulterio – diversamente valutato se commesso dalla moglie o dal marito – volontario abbandono, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi, nonché in caso di condanna ad una pena criminale, oltre che nell'ipotesi in cui il marito non avesse fissato una residenza, o non l'avesse scelta in modo conveniente alle sue condizioni.

<sup>30</sup> Si trattava di un atteggiamento rispettoso anche delle indicazioni che provenivano dai lavori preparatori della codificazione, che non aveva riconosciuto il divorzio e aveva ammesso la separazione personale circondandola di una serie di cautele. (...) Cfr. G. DI RENZO VILLATA, s.v. «Separazione personale (Storia)», in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Giuffrè, Milano 1989, pp.1374-1375. Cfr. S. GIANZANA, *Codice civile preceduto dalle relazioni Ministeriale e Senatoria, dalle Discussioni Parlamentari, e dai verbali della Commissione coordinatrice*, Unione Tipografica Editrice, Torino, 1887.

<sup>31</sup> L'argomentazione dell'adesione al costume sociale in tema di famiglia permane anche in epoca repubblicana ed è molto eloquente il dato che non venga compiuta-

tive evoluzioni ordinamentali che si sono susseguite in tema di parità sessuale, hanno continuato a svolgere un'interpretazione conservatrice, ritenendola maggiormente conforme al costume sociale. L'adesione al costume rappresenta, quindi, un'argomentazione interpretativa contrassegnata da una certa continuità storica e questo la rende un significativo dato d'analisi dell'azione giurisdizionale nel complesso ambito della famiglia, in particolare perché il costume evoca quella dimensione pratica dell'agire che irrompe nel processo e costituisce un elemento specifico dell'elaborazione giudiziale, e quindi della decisione che ne scaturirà. Per queste ragioni, era un *background* piuttosto complesso quello in cui una donna dell'Italia appena unita decidesse di proporre domanda di separazione personale, presumibilmente considerata l'unico rimedio ad una condizione matrimoniale particolarmente difficile<sup>32</sup>. Ed era senz'altro questo il caso della signora G.M., che aveva presentato richiesta di separazione per l'abituale violenza del comportamento del marito, di cui la sparatoria costituì l'ultimo atto. La sentenza penale che, come si è visto, era stata emessa dalla Corte d'Assise di Torino il 17 giugno 1968, aveva dichiarato G.S. colpevole di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e da qui prende le mosse la decisione che mi appresto ad analizzare, della quale riporterò alcuni stralci, che ritengo utili a testimoniare il percorso logico-giuridico che il giudice compie per (ri)costruire la vicenda, e cioè per condurla, e risolverla,

mente analizzata neppure in ambienti giudiziari particolarmente avvertiti della funzione politica del giudice, intesa nella sua più ampia accezione di possibilità d'intervento, grazie alla sentenza, sugli assetti valoriali della società. «Se questa posizione 'conservatrice' sia rivelatrice di un'ideologia 'di gruppo', cioè di una valutazione propria della maggior parte dei giudici, non potrei categoricamente affermare; potendo sorgere il dubbio che l'orientamento accolto sia invece il riflesso dell'ideologia quantitativamente prevalente ancora oggi nel paese, o per lo meno, in alcune regioni di esso, ed in determinate classi sociali». Cfr. L. BIANCHI D'ESPINOSA - M. CELORIA - E. GRECO - R. ODORISIO - G. PETRELLA - D. PULITANÒ, *Valori socio-culturali della giurisprudenza*, Laterza, Bari 1970, p. 10. Evidenzio il riferimento esplicito ad "alcune regioni" e a "determinate classi sociali", che ancor di più mostrano una certa retorica dell'argomentazione, particolarmente tesa a ridurre alcune persistenze a retaggio di una cultura superata e riconducibile a specifiche fasce sociali.

<sup>32</sup> Cfr. S. SEIDEL MENCHI, *I processi matrimoniali come fonte storica*, cur. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI, *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, Il Mulino, Bologna 2000, pp. 49 ss.. L'Autrice elabora sei registri interpretativi emergenti dalla storiografia italiana sviluppatasi sui processi matrimoniali, a dimostrazione della complessità sociale schiusa dalle indagini matrimoniali, evidenziando in particolare l'agire femminile.

sul piano giuridico, con gli effetti che ne deriveranno<sup>33</sup>. È molto importante questa modalità ricostruttiva che il giudizio opera di un caso, perché il suo risultato diventerà realtà, producendo effetti specifici. L'assetto valoriale che la decisione costituisce si raggiunge attraverso precise modalità di dispiegare i singoli passaggi della ricostruzione, grazie alle parole e ai toni utilizzati, per cui la forma che sostanzia la sentenza è parte integrante del suo stesso contenuto, e mostra come si sia ben al di là del rigido schematismo logico deduttivo, per cui il caso concreto verrebbe riassunto alla fattispecie astratta e generale che il legislatore aveva previsto<sup>34</sup>. È qui che può cogliersi quel dato inevitabilmente creativo del giudicato, per cui il giudizio letteralmente fa la realtà. Lo si vede già dalla massima della Corte d'appello di Torino adita per la separazione che, nell'intento di sintetizzare la decisione, chiarisce subito i valori in gioco, e la loro gerarchia, attraverso la tecnica di enunciare prima la regola e poi l'eccezione.

Il marito che tenta di rapire od anche rapisce la propria moglie per ricondurla alla casa coniugale, mentre essa ne vive illegittimamente lontana, per quanto commetta verso la società il reato d'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non commette però verso la moglie un atto di eccesso, sevizie od ingiuria grave che le dia ragione di domandare la separazione personale per colpa del marito.

Ma se il rapimento o tentativo di rapimento è accompagnato da violenze ed è eseguito a mano armata, per cui la moglie ne abbia riportato ferita non lieve, si verifica il caso di tale eccesso e sevizie che rendendo impossibile la coabitazione dei coniugi, autorizza la moglie a chiedere la separazione personale<sup>35</sup>.

La vicenda era iniziata almeno un paio d'anni prima, quindi precedentemente all'entrata in vigore del codice Pisanelli, quando la donna si era allontanata dalla casa coniugale per andare a stare dai propri genitori, con il consenso del marito. Ma una volta lì, a casa dei suoi, non aveva più voluto far rientro sotto il tetto coniugale. Alla pretesa del marito di ritornare a casa, la moglie oppose la domanda di separazio-

<sup>33</sup> La "ri-costruzione" evidenzia un meccanismo tipico del discorso giuridico, ossia la sua capacità di dire la realtà, ricostruendola con le tecniche giuridiche e conferendole forma ufficiale.

<sup>34</sup> Cfr. G. GORLA, *Lo stile delle sentenze – Testi commentati*, in *Quaderni del Foro Italiano. Raccolta di Saggi sulla Giurisprudenza*, vol. 91, n. 3 (marzo 1968), Società Editrice del Foro Italiano, Roma 1968, cc. 367 – 374.

<sup>35</sup> Cfr. Massima, Corte d'appello di Torino, 8 marzo 1870, pp. 184-185.

ne, ma la Curia Arcivescovile di Torino, pur ritenendo – come già visto – di imporre all'uomo «di prestare atto di sottomissione di astenersi dal ricadere nella collera ed in irose escandescenze contro la propria moglie», non ravvisò alcun motivo canonico perché la G.M. non facesse ritorno a casa<sup>36</sup>. È chiaro che l'avvertimento della Curia non avesse sortito i suoi effetti, visto che l'uomo aveva poi progettato il rapimento, con gli esiti che si sono visti.

Questa volta, perciò, la domanda di separazione si basa su di un fatto molto specifico e notorio, che parrebbe costituire proprio un caso di eccesso che il codice Pisanelli prevede per la separazione personale (art. 150 c.c.). Il processo penale vede l'uomo imputato di tentato omicidio. La corte civile, come anticipato, valutando il fatto decisivo ai fini della pronuncia di separazione, sospende il procedimento in attesa dell'esito in sede penale. La Corte d'assise di Torino ritiene G.S. colpevole, ma non di tentato omicidio, e neppure di ferimento volontario, bensì d'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, perché il ferimento si ritiene causato per imprudenza, e perciò involontariamente, con condanna a sei mesi di reclusione. Condanna che il G.S. neppure sconterà, visto l'annullamento senza rinvio della Corte di Cassazione.

Il giudice civile, presso cui l'avvocato del G.S. eccepisce l'avvenuto annullamento della sentenza penale, sostenendo che pertanto la vicenda fosse di nuovo nello stato di contestazione, ritiene invece che la decisione della Cassazione avesse annullato soltanto gli effetti penali del giudizio, e quindi la condanna al carcere, lasciando però inalterata la qualificazione dei fatti dedotti nel procedimento. Si trattava, perciò, di un caso di esercizio arbitrario di proprie ragioni, ex art. 286 c.p. e, pertanto, il giudice adito in sede civile, doveva verificare se quel reato potesse altresì costituire un caso di eccesso, sevizia o ingiuria grave che, per il codice civile, è motivo di separazione personale.

Ed il Giudice civile ritiene che sia così, che la separazione debba essere riconosciuta e senza addebito alla moglie, come avrebbe voluto il marito, perché

<sup>36</sup> Cfr. Corte d'appello, 8 marzo 1870, cit. p. 191. Fino al 1866 – anno della sentenza della Curia arcivescovile di Torino – la competenza delle controversie in materia matrimoniale era attribuita ai tribunali diocesani, passando al foro laico in virtù dell'entrata in vigore del codice Pisanelli. Cfr. A. BORGIONE, *Separazione coniugale e maltrattamenti domestici a Torino (1838-1889)*, cur. S. FECCI-L. SCHETTINI, *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella, Roma 2017.

non puossi in verun modo dubitare che il fatto di un marito, il quale si pone con altri in agguato e tenta di giungere colla forza e colla violenza a quella riunione; che non si perita di recarsi a quell'atto munito di pistola a sei colpi, ed esplodendola cagiona, comunque involontariamente, alla sua moglie non lieve ferita, con pericolo anche di torle la vita, questo fatto appalesa un carattere sì fattamente violento ed iracondo, costituisce un eccesso, una sevizia grave, per modo da rendere la coabitazione dei coniugi assolutamente impossibile, e da autorizzare contro colui che ne fu l'autore la domanda di separazione<sup>37</sup>.

Appariva ormai chiaro che la donna avesse le sue buone ragioni per non voler tornare nella casa maritale e se quelle ragioni non erano state ritenute sufficienti dal precedente giudizio, adesso sembravano definitivamente dimostrate.

La Corte d'appello lo dice con chiarezza, il fatto del marito era stato violento ed iracondo al punto da costituire un eccesso – cioè un superamento dei limiti – tale da rientrare nella fattispecie civilistica della separazione personale; e qui si pone l'elemento rivelatore della decisione. La Corte, cioè, attribuisce al fatto violento la sanzione maggiore sul piano civilistico, ossia la qualifica di eccesso, a fronte di un giudizio penale che l'aveva invece sminuito, eppure è proprio questa posizione, *prima facie* progressista, per com'è tesa a garantire la moglie, che invece nasconde tutto il conservatorismo della decisione. Quel che la corte afferma, infatti, svela il tratto d'unione dei giudici addirittura con la difesa del G.S., e lo svela su aspetti decisivi, ossia il complesso quadro di valori sociali espresso dalla vicenda e, soprattutto, l'esatta collocazione del fatto contestato all'interno di quel quadro, facendo emergere il reale assetto politico che la decisione costituisce, e che di certo ha poco a che vedere con la tutela dell'autodeterminazione femminile. È una spia interessante dell'azione giurisdizionale quanto un avanzamento possa essere ambiguo, quando una sentenza che apertamente si pone in termini progressisti rispetto all'ordine nel quale produce i suoi effetti, è in realtà conservatrice nelle stesse intenzioni giurisdizionali, dimostrate dal chiarimento operato dal giudice di considerare quell'avanzamento un'eccezione rispetto ad una regola che, infatti, viene puntualmente (ri)stabilita. Lo si è visto dalla massima, la regola è che un marito che agisca per far tornare la moglie a casa, anche quando lei non voglia in alcun modo tornarci, sta in realtà esercitando le sue ra-

<sup>37</sup> Cfr. Corte d'appello, 8 marzo 1870, cit. 190.

gioni. Non è il tentativo di rapimento in sé ad essere messo in discussione, e quindi la dimensione violenta del rapporto coniugale ed il correlativo dovere della moglie di tornare dal marito violento, ma l'eccesso oltre cui il rapimento è stato condotto, ossia il limite di una violenza coniugale che continua ad essere riconosciuta. Sarebbe sbrigativo risolvere il rapimento della moglie illegittimamente fuori casa nell'ambito dell'ordine e della mentalità dell'epoca, perché non si terrebbe adeguatamente in conto l'evoluzione che concretamente si era operata a livello normativo e che gradualmente si registrava sul piano del costume. È la stessa Corte, infatti, che sottolinea come il codice avesse ormai posto la donna su di un piano diverso dal passato, e la violenza coniugale non era un tema sconosciuto, ed anzi si faceva strada una nuova sensibilità, indisponibile ad accettare gli abusi del cosiddetto *ius corrigendi*<sup>38</sup>. Si tratta, invece, di una specifica ambiguità del giudicato, che faticava esattamente ad operare una sintesi tra il discorso giuridico liberale e le istanze sociali che, nello specifico, tendevano all'individuazione del limite tra il riconoscimento normativo della parità tra i coniugi ed il temperamento di questa parità con il principio di autorità maritale, ritenuto necessario al benessere della famiglia.

Considerato che senza nemmeno entrare nella questione cui accennava la Corte suprema nella citata sentenza, se cioè i fatti commessi dal G.S. per ricondurre al domicilio coniugale la sua moglie costituissero veramente il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, dappoiché anche in questo caso il reato esisterebbe bensì di fronte alla società, di cui si sarebbero usurpati i diritti, ma non già riguardo alla moglie, la quale era pur sempre obbligata e per disposto della legge, ed a tenore della sentenza emanata, a coabitare col marito ed a seguirlo ovunque egli credesse di fissare la sua residenza<sup>39</sup>.

È solo la valutazione del superamento del limite che segnerà la distanza tra la corte giudicante e la difesa del marito, per il resto affini al punto che la sentenza ricalcherà quasi testualmente stralci della comparsa conclusionale difensiva. Comparsa che, come anticipato, viene riportata a margine della decisione, e proprio in quella parte in cui si sofferma sui principi che reggono la vita coniugale, a dimostrazione che si trattava di un'impostazione largamente condivisa, e cioè non solo da chi stava giudicando, ma più generalmente dalla cultura giuridica dell'epoca, autorevolmente espressa dalla Rivista della Giurisprudenza

<sup>38</sup> Cfr. CAVINA, *Nozze di sangue*, cit..

<sup>39</sup> Cfr. Corte d'appello, 8 marzo 1870, cit. *Ibidem*.

Italiana. E certo, sarà stato un dato influente che l'avvocato in questione fosse Pasquale Stanislao Mancini, le cui conclusioni chiariscono – con la sapienza del giurista di livello quale era – l'esatto scenario valoriale della famiglia italiana; quadro valoriale che, com'è noto, lo stesso Mancini aveva contribuito a porre in forma di legge<sup>40</sup>.

L'avvocato inanella uno dopo l'altro gli argomenti a difesa del suo assistito, che sono esattamente le ragioni rinvenibili nella massima della decisione:

non si può comprendere come lo esercitare in modo arbitrario le proprie ragioni debba ravvisarsi quale causa legittima di separazione, poiché se il fatto attribuito al G.S. costituisce reato di fronte alla società, i cui diritti si sarebbero usurpati, come appare dall'intestazione del capo III, libro 2, titolo 3 del codice penale, ove trovasi collocata la sezione concernente quel reato, e come risulta altresì dall'intima sua natura e dai motivi per cui si annovera tra i reati, esso però non costituisce né eccesso, né ingiuria e sevizia rispetto alla moglie la quale, checché ne dica, aveva pur sempre l'obbligo di seguire il marito, i cui diritti rispetto a lei sono indiscutibili, originando essi dal fatto stesso del matrimonio e dalle sentenze che dichiararono la tenuta a restituirsene prontamente al marito. (...) Del resto come può dirsi ingiurioso il tentativo fatto dal marito di ridurre la moglie all'*adempimento dei suoi doveri*, e toglierla così da una posizione pericolosa, la quale invece riesce un'*ingiuria pel marito*? (...) Sarebbe assai facile dimostrare che dove havvi l'esercizio dell'autorità domestica, patria, maritale o tutoria, il tentativo di ricondurre nell'abbandonato domicilio il figlio minore, la moglie, il pupillo, che se ne siano abusivamente allontanati, allorché risulta escluso che siasi eseguito col mezzo di volontarie violenze, lungi dal costituire un eccesso o una sevizia ed ingiuria, sia invece l'adempimento di un morale dovere. (c.vi miei)

<sup>40</sup> Su Mancini, cfr. G.S. PENE VIDARI, *Un secolo e mezzo fa (22 gennaio 1851): la lezione torinese di Pasquale Stanislao Mancini sulla nazionalità*, in *Studi Piemontesi*, XXXI/2 (2002), pp. 273-285; cur. O. ZECCHINO, *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo, lo studioso, il politico*, Guida, Napoli 1991; L. NUZZO, *Pasquale Stanislao Mancini*, [https://www.treccani.it/enciclopedia/pasquale-stanislao-mancini\\_%28II-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/pasquale-stanislao-mancini_%28II-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/); C. STORTI, *Pasquale Stanislao Mancini*, in *Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, cur. I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, Il Mulino, Bologna 2013, pp. 1244-1248; cur. I. BIROCCHI, *Per una rilettura di Mancini. Saggi sul diritto del Risorgimento*, in *Iura. Temi e problemi del diritto*, ETS, 2018.

Tanto meno si può comprendere come da un ferimento avvenuto *involontariamente*, cioè contro la *volontà* del G.S., e per *semplice imprudenza*, possa desumersi motivo di separazione. (c.vi dell'A.)

Dal momento che il Giurì col suo verdetto escluse la volontà di ferire, esso ha escluso altresì per assoluta giuridica incompatibilità ogni supposto di sevizie, di eccessi e di ingiurie gravi; trattandosi di un fatto involontario, e perciò senza determinato proposito di offendere, e non per altro dalla legge punito che per le sue conseguenze, non si può, senza fare sfregio allo stesso buon senso, ravvisare in esso una delle cause gravi di cui è parola nell'art. 150 del codice civile<sup>41</sup>.

I significati riposti in queste argomentazioni formali, che mirano ad esprimere ossequio alla lettera della legge e a quella del giudice penale, traducono tutta la complessità dell'ambiente sociale, data soprattutto dall'ambiguità che caratterizza la questione, in bilico tra concretezza della violenza esercitata e subita e suo piano simbolico. Lo si vede molto bene nella ricostruzione operata da Mancini: il punto di partenza è il dovere della moglie, stabilito dalla legge, di restituirsi al marito. Se non adempie, è lei che si pone in una situazione pericolosa, ed offensiva per il coniuge. E se il marito fa di tutto per riportarla sulla retta via, a meno che non eserciti violenza arbitrariamente, risponde ad un suo preciso dovere morale. Ed è proprio questo il caso del G.S., la cui condotta – che accuratamente l'avvocato evita di nominare, ossia il ferimento con arma da fuoco – è stata giudicata involontaria in sede penale. La deduzione logico-giuridica è compiuta, e un agguato con pistola può seriamente essere rappresentato come l'adempimento di un dovere morale.

Se questo è possibile, è perché la ricostruzione viene operata anche attraverso il piano simbolico, ossia richiamando i valori con i quali il rapporto coniugale, ovvero il potere che lo determina, viene ufficialmente rappresentato. Valori entro cui le caratteristiche del potere sfumano fino a scomparire, per assumere la forma, giuridicamente accettabile, dei diritti e dei doveri. Subito, già in quell'obbligo coniugale di restituirsi, viene evocato il mondo valoriale di riferimento. È una conseguenza di quel dovere la precisazione che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni può aver senso nei confronti della società ma di certo non nei confronti della moglie, precisazione che concretizza compiutamente quell'oggettivazione del corpo femminile di cui in apertura, quel suo confondersi nell'istituzione familiare; e adesso si

<sup>41</sup> Cfr. Nota a Corte d'appello, cit. 186.

vede chiaramente, grazie al caso concreto, che si tratta di una distinzione della soggettività giuridica, fondata sulla differenza sessuale ed espressamente operata dal codice civile.

### 3. *Ambiguità dell'autorità maritale: la violenza custodita dall'ordine giuridico*

La cesura di genere si palesa<sup>42</sup>, e affiorano campi d'azione differenti: da un lato il codice civile liberale e il soggetto giuridico pienamente agente, dall'altro la famiglia legittima e la donna. E si palesa, altresì, il meccanismo di potere che sta dietro all'altissimo valore attribuito alla famiglia legittima – e perciò dietro all'ambiguità della soggettività femminile – che si sostanzia in un'oggettivazione della donna in moglie, con gli effetti giuridici che ne derivano, non ultimo il dovere di restituirsi al marito. La soggettività acquisisce la specificazione di femminile perché viene risolta nella specificità corporea, in una diversità che costituisce il genere, al quale viene ricondotto ogni aspetto dell'esistenza, modulando i riconoscimenti e le tutele del diritto, fino al punto che, come si è visto, sul piano della qualificazione penale, un tentato omicidio può divenire esercizio arbitrario delle proprie ragioni, rendendo la violenza ragione propria, ossia un diritto. Una violenza, quindi, che anche grazie all'istituzione giudiziaria viene custodita dall'ordine costituito e tenuta al riparo perché non apertamente dichiarata, ma celata dalla sua forma ufficiale, che è quella del dovere e, come si vedrà, persino dell'affettività.

L'atto del G.S., lo si è visto, era stato giudicato involontario dal giudice penale, privo cioè dell'intenzione di nuocere, ed è quindi comprensibile che la difesa di Mancini, nel processo di separazione, insista molto su questo. Tuttavia, è proprio sulla volontà che la corte civile segnerà la sua distanza dall'insigne avvocato. Il dato differenziale, quello che colloca l'intera vicenda sul piano dell'eccezione rispetto al principio dell'autorità maritale, è il superamento del limite, e cioè quell'eccesso che consentirà di applicare l'art. 150 c.c.. È proprio qui, nella definizione di eccesso, che si situa il punto di raccordo tra una pratica sociale, cui è organico un certo tasso di violenza nel rapporto

<sup>42</sup> «*Natura non facit saltus*: è la magia dell'istituzione che, nel *continuum* naturale (...) introduce la cesura, la divisione, *nomos*, la frontiera che fa il gruppo». Cfr. BOURDIEU, *Il senso pratico*, cit., p. 318.

coniugale, e l'ordine giuridico, tenendo ben presente che la pratica sociale non viene vissuta nella sua dimensione artificiosa, quale prodotto di una scelta politica precisa, ma in una dimensione universale, ossia percependo quella realtà come l'unica pensabile, perché i risultati delle lotte di potere che l'hanno originata sono stati naturalizzati. La differenza di genere è esattamente uno di questi risultati: esito del sistema patriarcale, viene invece socialmente percepita come inscritta nella natura, assieme a tutte le differenze che porta con sé e che strutturano il rapporto di coppia, che quindi viene vissuto come naturalmente diseguale. L'ordine ufficiale del mondo, che è quello giuridico, contempla inevitabilmente queste disposizioni pratiche, adeguandole, sul piano del discorso, ai valori ordinamentali dichiarati. Quindi, dietro al principio di autorità maritale, ritenuto indispensabile al benessere della famiglia, si situa in realtà una pratica coniugale fondata sulla disuguaglianza considerata organica al rapporto di coppia, e sulla violenza di genere che ne deriva, che in questo modo è fatta propria dallo stato. Questa violenza, perciò, è contenuta nell'ordine sociale, ma non viene espressamente definita, lasciando il suo esercizio, appunto, alla pratica. Il fatto che la pratica violenta non sia sempre visibile al piano giuridico rende particolarmente ambigua la definizione dei suoi limiti che, infatti, divengono questione concreta solo quando la violenza si palesa, come nel caso di un'aperta denuncia. Se l'esercizio dell'autorità maritale è tale da non poter in alcun modo essere ricondotto nel sistema di valori riconosciuto, viene considerato disfunzionale e va quindi sanzionato, rappresentando un eccesso. In questo modo la questione non è la violenza coniugale in sé e la sanzione, colpendo solo l'eccesso, fa sì che la pratica generalmente violenta continui ad essere custodita dall'ordinamento. L'attentato alla vita del coniuge qualificava senza dubbio l'eccesso, ma è il percorso che il giudice compie per giungere a questa conclusione che è rivelatore degli interessi concretamente agiti. Il superamento dei limiti, infatti, viene riconosciuto tenendo in gran conto le argomentazioni contrarie, quasi facendo emergere di non poter fare diversamente. E questo non solo per l'evidenza di un agguato maritale a mano armata, ma soprattutto perché non riconoscendo l'eccesso si sarebbe resa evidente la violenza complessiva di quella relazione; il ferimento sarebbe stato assimilato alle altre violenze esercitate da quel marito e tutelate, lasciando trapelare sul piano giuridico una dimensione coniugale che non era ascrivibile ai nuovi valori liberali. La qualifica di eccesso, invece, consente di ridurre a quello il giudizio, po-

tendo risolverlo in termini di eccezione al principio di autorità maritale – e della violenza che comporta – che in questo modo può continuare ad essere affermato dalla giurisdizione:

se è vero che i giurati col loro verdetto esclusero che tale ferita sia stata cagionata volontariamente, ed invece dichiararono essere stata solo l'effetto di un'imprudenza, ad ogni modo, però, sotto l'impero di una legislazione la quale, comunque imponga alla moglie il dovere di coabitare col marito e di seguirlo ovunque il medesimo crede di dover fissare la sua residenza, non consente però nemmeno (...) di farsi corso a mezzi coercitivi per costringerla a far ritorno alla casa maritale, da cui si fosse volontariamente allontanata, come quelli che sarebbero troppo in opposizione alla sua dignità e alla condizione giuridica in cui fu dal legislatore collocata<sup>43</sup>.

La questione del limite della violenza è chiara a tutte le parti in causa, consapevoli che è quello il problema da risolvere per la tenuta dell'ordine sociale: l'autodeterminazione femminile non è proprio in gioco, segno della reale considerazione in cui era tenuta.

La difesa è interamente finalizzata a depotenziare l'atto della sua intenzionalità verso la donna, compiendo infine la svolta decisiva per trasformarlo non solo nell'esercizio di un dovere morale del marito, ma addirittura in un atto provocato essenzialmente dal sentimento e dalla volontà non certo di nuocere, ma di proteggere. Nella comparsa è un crescendo: il G.S. non aveva «l'interesse e la risoluzione, non ch  l'idea anche soltanto di offendere in qualsiasi modo la moglie da lui amata e con tanto affetto desiderata». L'amore   l'ultima cartina al tornasole della vicenda: in grado di assorbire ogni comportamento maschile, giustificandolo,   all'opposto strumento di verifica nei confronti della donna, che se non «si restituisce prontamente» al marito evidentemente non ama. Era lei, infatti, ad averlo continuamente offeso:

non   forse gravissima ingiuria pel marito il rifiutare ostinatamente di aderire ai desideri, e quindi ai *legittimi voleri di lui*, che la richiamava sul sentiero dell'onore e del dovere? Non   ingiuria fra le pi  gravi la qualificazione che gli attribu  nelle sue lettere di soldataccio il pi  vile? Non   massima ingiuria per un marito onorato l'essersi ingiustamente e contro verit  portata accusa contro di lui, esagerando i fatti,

<sup>43</sup> Cfr. Corte d'appello, 8 marzo 1870, cit. 190.

mentendo ed alterando le circostanze, sostenendole con feroce e pertinace coraggio alla udienza della corte, al solo scopo di veder condannato e disonorato un innocente marito, e costituendosi parte civile, per far risuonare sull'animo dei giurati una parola faconda ed accusatrice, che chiedesse la di lui condanna ed il disonore<sup>44</sup>?

È un uomo innocente ed onorato quello tratteggiato dalla difesa, purtroppo provocato dalla moglie, lei inadempiente ai suoi doveri ed anzi oltraggiosa nei confronti del marito, che avrebbe addirittura osato definire «vile soldatuccio». Una moglie che pubblicamente, finanche nelle aule giudiziarie, continua a disonorare il marito, già umiliato dal suo mancato ritorno a casa. La donna è considerata fuori dai canoni della legittimità sociale, segnati dall'onore, che infatti ritorna continuamente nella difesa dell'uomo. È una legittimità parametrata sui voleri di lui, che non sono legittimi perché adesivi all'ordine preconstituito ma, esattamente all'opposto, è l'ordine costituito che parametrata la propria griglia valoriale fondativa sui desideri maschili: Mancini scrive che lei ostinatamente si rifiuta di aderire ai voleri del marito, evidenziando come mettere in discussione il desiderio maschile equivalga ad una mancata adesione all'ordine sociale.

E così, attraverso un sedimentato processo di simbolizzazione, anche in questa decisione trova il suo compimento una ricostruzione che può ritenersi tipica della violenza di genere, per la quale si può arrivare ad opporre all'agguato del marito un atteggiamento femminile provocatore, che si sostanzia in un rifiuto della donna di adeguarsi al desiderio maschile. Si coglie bene quanto sia elevato il tasso di violenza presente in questa rappresentazione ufficiale della realtà, che continuamente svuota la concretezza dei fatti e delle persone. La donna che rifiuta, rifiuta l'ordine universalmente riconosciuto, e considerato l'unico possibile, la realtà. È questo che rende lei provocatoria e lui reattivo, difensivo, fino al punto da riuscire a generare un'empatia verso l'aggressore piuttosto che verso l'aggredita<sup>45</sup>. Mancini infatti insiste sul contegno della moglie, definendola di «coraggio feroce e pertinace», sostantivo ed aggettivi poco adatti a tratteggiare la femminilità dell'epoca, e perciò perfetti per definire chi era fuori dai canoni:

<sup>44</sup> Cfr. Nota a Corte d'appello, 8 marzo 1870, cit. 188.

<sup>45</sup> La cosiddetta vittimizzazione secondaria, tipica ad esempio dei processi di stupro.

quando il G.S. non volle autorizzare in giudizio la propria moglie a costituirsi parte civile nel penale procedimento contro di lui, il Tribunale colla sua sentenza del 18 maggio 1868 credette di poter autorizzare, ma così si esprimeva: non è lecito al Magistrato di entrare nella disamina delle ragioni di semplice convenienza fondata sui particolari delle parti, dovendosi un tale apprezzamento abbandonare intieramente alla *coscienza e delicatezza* della signora G.M. e della quale lezione la signora G.M. non volle intendere il vero significato! (c.vi dell'A.)

Ma ad onta degli sforzi fatti dalla parte civile dinnanzi ai giurati per ottenere il disonore del G.S., questi poté comprovare invece la propria innocenza dalle principali accuse e la *rettitudine dei suoi sentimenti*, mentre furono poste al nudo le *ostili e audaci* allegazioni della moglie<sup>46</sup>. (c.vi miei)

Alla coscienza e alla delicatezza che una donna dovrebbe avere in questi casi, si oppone l'ostilità e l'audacia della signora G.M., che non seppe neppure adeguatamente interpretare la possibilità di autodeterminazione offertale dal tribunale, investito della richiesta di autorizzazione a costituirsi parte civile nel processo penale intentato contro il marito<sup>47</sup>; a tal punto priva di coscienza e delicatezza, da arrivare a chiedere un risarcimento nei confronti del marito violento!

Attraverso la scomposizione di questa vicenda di fine Ottocento nei suoi elementi costitutivi, si svelano le disposizioni sociali che la sottendono, nella loro immediata pragmaticità, ossia non più sorrette dalle impalcature giuridico-valoriali d'allora. Ed è esattamente a quelle disposizioni pratiche che bisogna guardare per verificare se possano registrarsi le discontinuità che l'ordine giuridico attuale ha segnato, o per cogliere invece le modalità grazie alle quali sedimentati valori ed interessi sociali continuano ad essere riprodotti<sup>48</sup>. È qui che s'annida,

<sup>46</sup> Cfr. Nota a Corte d'appello, 8 marzo 1870, cit. 188.

<sup>47</sup> Il riferimento è alla disciplina dell'autorizzazione maritale, ex art. 134 c.c..

<sup>48</sup> «Il punto è allora 'valersi del diritto', e cioè mettere in opera le categorie, la terminologia, l'ordine mentale del ragionamento, l'abito interpretativo del giurista, e poi le fonti (...): e tra le fonti, l'opera dei giuristi (...), quel po' di legislazione, quel tanto di 'diritto incartato' che sta negli archivi, ed infine l'immenso continente delle pratiche sociali, affare di giuristi o di intellettuali dalla cultura essenzialmente giuridica, esplorabile percorrendo l'onnipresenza delle relazioni di potere». Cfr. M. SBRICCOLI, *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, in *Storia sociale e dimensione giuridica*, cit., pp. 130-131.

infatti, l'equivoco di quell'adesione al costume sociale cui ho accennato come elemento d'analisi decisivo. I casi di violenza di genere sono stati tradizionalmente interpretati dalla giurisdizione come espressioni di una cultura retrograda che fatica a scomparire, nonostante le significative acquisizioni ordinamentali in tema di parità sessuale e l'indubbia evoluzione del costume<sup>49</sup>. Proprio in nome di questa evoluzione, infatti, si faticherebbe non poco a riconoscersi nel discorso di Mancini, ad esempio in quel dovere morale di restituirsì al marito, oggi impensabile, già solo considerando la radicale perdita di valore della famiglia legittima. È chiaro che le parole dell'avvocato, o dei giudici, suonano lontane alla sensibilità attuale, per come appaiono evocative di un mondo ormai superato, tutt'al più occasionalmente rinvenibile come sparuto residuo della tradizione. Tuttavia, guardando ai significati riposti, ossia agli interessi che concretamente vengono agiti dietro al discorso giuridico, si svelano gli assetti di potere che sono continuamente riprodotti e che ruotano intorno alla persistente qualificazione di genere e al mondo relazionale che ne deriva. Se questo meccanismo di potere – e cioè il lavoro di costruzione delle relazioni sociali in base al genere – è ancora rinvenibile, e lo è, bisogna cercarlo in altre parole, in altre ricostruzioni, tese ad attuarne la storicizzazione, operando la simbolizzazione necessaria a renderlo accettabile nel contesto ordinamentale attuale. Una simbolizzazione senz'altro più avveduta rispetto a quella ottocentesca, visto che è chiamata ad intervenire in un ambiente dichiaratamente molto evoluto sul tema<sup>50</sup>. L'adesione

<sup>49</sup> Cfr. S. CASSESE, *Introduzione*, cur. S. CASSESE, *La Costituzione «dimenticata»*, *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 1 (2021), <https://www.irpa.eu/articolo/la-costituzione-dimenticata-introduzione/>.

<sup>50</sup> Particolarmente evocativa di questa sottigliezza simbolica è l'analisi dell'iconografia delle vittime della violenza di genere, secondo cui «se, per esempio, si prendono le immagini che spesso accompagnano gli articoli di giornale in cui si parla di violenza contro le donne o stupro, o quelle scelte per promuovere campagne di prevenzione sulla carta stampata facilmente reperibili anche in rete, si può notare come la visibilità femminile sia circoscritta quasi esclusivamente alla rappresentazione di donne giovani nel ruolo di vittime attraverso l'ossessiva riproposizione di corpi femminili vittimizzati e martorizzati. Nonostante queste immagini si sforzino di dare forma alla violenza e alla sofferenza delle donne, tuttavia la grammatica della rappresentazione che ne è alla base porta a reiterare lo spettacolo erotizzato e voyeristico dei corpi femminili, dove un preciso regime scopico sovrintende alla politica dello sguardo: l'attività del guardare è prerogativa maschile, mentre il femminile svolge la funzione di essere guardato». Cfr. C. GAMBERI, *Retoriche della violenza. Il femminicidio raccontato dai media italiani*, cur. FECCI-SCHETTINI, *La violenza contro le donne*, cit., p. 268. In questo modo

al costume sociale finisce per diventare un'espressione retorica, perché bypassa la forza ricreatrice della giurisdizione, e cioè la sua capacità (ma dovrei dire il suo potere) di dire la realtà e di farlo intercettando valori ancora attivi socialmente e che proprio dall'istituzione, in questo caso giudiziaria, ricevono nuova energia. Da questa prospettiva, quei valori non appaiono residui di una cultura retrograda, e perciò prevalentemente superata, che il giudice si limita a registrare, ma obiettivi affermati grazie a precisi dispositivi di potere, che continuano ad essere istituzionalmente azionati, anche attraverso la riproduzione simbolica.

Lette in questo modo, le parole di Pasquale Stanislao Mancini possono risuonare meno lontane.

#### 4. *Qualche considerazione sulla contemporaneità*

L'interesse effettivo della decisione emessa nel 1870 è il principio di autorità maritale e l'assetto coniugale che ne deriva: è per non mettere in discussione quel valore che le conclusioni di Mancini vengono riprodotte e che, persino, la separazione viene accordata; l'autodeterminazione femminile non è neppure in questione. E neppure lo è la violenza coniugale, che infatti non viene mai nominata, in modo da non dare risalto al tema sociale realmente posto dal caso esaminato, che in ultima analisi atteneva al modo d'intendere la relazione tra i coniugi.

Quella operata dalla sentenza è una ricostruzione che, pur con le sue ambiguità, è pensabile in un contesto ordinamentale retto dal sentimento dell'onore e dalla solidità della famiglia, che ben potevano condurre, legittimamente in alcune circostanze, all'omicidio della donna. È proprio qui che s'annidano ulteriori aspetti del rilievo storico-giuridico di questa decisione. Una decisione, cioè, sicuramente significativa sul piano dell'evoluzione dell'ordinamento in tema di separazione personale e segnatamente di riconoscimento degli eccessi, come si è evidenziato, ma altresì in grado di schiudere alcuni meccanismi di riproduzione sociale di specifici valori ed interessi, che in questa

si continua a dimensionare l'identità femminile secondo gli schemi di percezione maschili: «*esse*, quando si tratta delle donne, significa *percipi*, essere percepite, e percepite dall'occhio maschile o da un occhio abitato dalle categorie maschili». Cfr. BOURDIEU, *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano 2015, p. 116.

ipotesi riguardano il rapporto tra coniugi. Può cogliersi, attraverso l'esame analitico dello spiegarsi della sentenza, come la corte riproducesse il valore dell'autorità maritale, e come riproducesse il modo d'intendere la relazione coniugale, nella quale l'amore maschile poteva esser tale da condurre ad un rapimento e quello femminile dovesse tradursi nel rispetto delle modalità maschili. Si trattava di interessi molto chiari che, sebbene non rinvenibili nella lettera della legislazione liberale, venivano costantemente riprodotti dalle pratiche sociali.

La scena d'apertura, che ha infatti originato questa indagine, con un marito che, armato, s'apposta in attesa della moglie, non può lasciare indifferente l'osservatore contemporaneo, poiché costituisce l'antefatto di molteplici femminicidi, che si sono registrati in Italia da quando la fattispecie può considerarsi acquisita al nostro piano ordinamentale<sup>51</sup>. E questo semplice dato di fatto sollecita alcune questioni che proprio un'indagine storico-giuridica può provare ad affrontare, potendosi avvalere di strumenti utili a verificare le ragioni di alcune persistenze politico-sociali<sup>52</sup>. Il punto non è soltanto la durezza della violenza sulle donne nelle relazioni affettive, quanto il dato che l'ordinamento continui a dare a questo fenomeno soluzioni ambigue,

<sup>51</sup> La qualifica di femminicidio, o femicidio, si deve ad una complessa elaborazione politica e culturale, databile dagli anni novanta del Novecento, e che ha come testo di riferimento originario *Femicide: the politics of woman killing*, opera di J. Radford e D.H. Russell, pubblicata a New York nel 1992. Per descrivere il fenomeno, può assumersi la definizione contenuta nella delibera istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, istituita dal Senato della Repubblica il 16 ottobre 2018, secondo cui «il femminicidio è la morte violenta per motivi di genere, che avvenga nell'ambito della famiglia, di un'unione domestica o di qualsiasi altra relazione interpersonale, nella comunità, a opera di qualsiasi individuo, o quando è perpetrata o tollerata dallo Stato o dai suoi agenti, per azione o omissione». Si esplicita altresì di tenere in considerazione un dato di carattere soggettivo, ossia che l'autore del delitto sia una persona di sesso maschile. Cfr. la Relazione su «La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018», <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/366054.pdf>, p. 9.

<sup>52</sup> «Negli stessi anni in cui Croce andava riflettendo sulla necessità che l'attività storiografica nascesse da esigenze e domande del presente, perché non finisse col confinarsi nella mera storia filologica ed erudita, sull'altra sponda dell'oceano, la storiografia nordamericana d'ispirazione pragmatista (tra pragmatismo ed idealismo corrono rapporti migliori di quanto a prima vista non si sarebbe indotti ad ammettere), in maniera ancor più concreta – com'è dello spirito di quella nazione – si mostrava animata dall'aspirazione a spiegare i fatti del presente». Cfr. ABBAMONTE, *Giurisprudenza e storicità del diritto*, cit., p. 3, dove l'A. si sofferma sull'attualità come categoria della ricerca storica.

pur in presenza di una legislazione che ha compiutamente regolato la fattispecie criminosa. Si proverà a fornire qualche suggestione, perché solo di questo può trattarsi nello spazio di un lavoro breve, che non può avere alcuna pretesa di esaustività, tanto meno rispetto ad un tema così complesso, di cui l'azione giurisprudenziale rappresenta solo un aspetto.

Una «relazione burrascosa, tumultuosa, turbolenta, difficile, instabile, non tranquilla, caratterizzata da conflittualità domestiche, tutt'altro che felice», è una definizione ricorrente nelle ricostruzioni giurisprudenziali contemporanee di ripetuti episodi di violenza di mariti e compagni nei confronti di donne poi uccise<sup>53</sup>. La derubricazione dei maltrattamenti in famiglia a semplici lesioni costituisce una criticità frequente di tutto il procedimento di femminicidio, a partire dall'attività della polizia giudiziaria, che è il primo operatore istituzionale in campo<sup>54</sup>. Si rileva «una minimizzazione dei gravi maltrattamenti denunciati dalle donne, circostanza questa che ha favorito la successiva archiviazione del procedimento, attraverso la riqualificazione giuridica dei fatti e la loro parcellizzazione (...), per la quale, ad esempio, gli atti persecutori sono stati ridimensionati a mere molestie telefoniche»<sup>55</sup>.

<sup>53</sup> Cfr. Relazione, cit., p. 85. Ho ritenuto di assumere questa relazione quale punto di riferimento attuale, in luogo di uno specifico caso di femminicidio, proprio perché dall'indagine emerge un quadro generale della giurisprudenza sul femminicidio, e perciò delle caratteristiche che possono considerarsi tipiche della sua rappresentazione giuridica. L'indagine riguarda un biennio, quello 2017-2018, quindi precedente l'entrata in vigore di due leggi importanti sul tema, ossia quella che ha disposto i limiti del ricorso al rito abbreviato per i casi di femminicidio, e il cosiddetto codice rosso, che ha equiparato i delitti di violenza di genere a quelli di criminalità organizzata, introducendo termini stringenti per le indagini (L. 33/2019 e L. 69/2019).

<sup>54</sup> L'indagine riguarda l'attività della Polizia Giudiziaria, del Pubblico Ministero e del Giudice per le indagini preliminari, oltre ovviamente l'analisi delle decisioni emesse. Si guarda a tutto l'ambiente entro il quale la violenza è stata esercitata, mettendone in luce le criticità.

<sup>55</sup> Cfr. Relazione, cit., p. 49. È del 2022, e quindi successiva all'entrata in vigore del cosiddetto Codice rosso, la dichiarazione del Procuratore capo della Procura investita di un caso di femminicidio, secondo cui dalla denuncia della donna che sarebbe poi stata uccisa, «non emergevano situazioni di rischio concreto di violenza, era piuttosto la tipica condotta di stalkeraggio molesto». E ancor di più rileva il commento giornalistico che riporta la dichiarazione, per il quale «la cultura imperante del giustizialismo ha portato alla rimozione, nel pensiero dell'opinione pubblica, dell'idea dell'imprevedibilità: non possono esistere fenomeni naturali con effetti catastrofici imprevedibili (...), non possono esistere incidenti non prevedibili, non possono esistere morti non prevedibili (...). Allo stesso modo, non possono esistere omicidi non preve-

Nelle decisioni appaiono il più delle volte uomini in condizioni di disagio, esasperati da comportamenti di donne che hanno «provocato, tradito, accusato»<sup>56</sup>. Il femminicidio diviene così «un atto incomprensibile ed imprevedibile, che nessuno si sarebbe mai aspettato»<sup>57</sup>. Sono queste, oggi, alcune delle ricostruzioni giuridiche della violenza di genere, grazie alle quali, l'uccisione può ancora venire rappresentata come un atto eclatante, e l'assassino come colui che prova dei sentimenti, in grado perciò persino di generare una forma di empatia, a differenza della vittima, che è invece addirittura provocatoria, riproducendo uno schema relazionale davvero in grado di evocare quella parte della narrazione della vicenda di fine Ottocento operata dall'avvocato Mancini.

La violenza di genere non viene quindi identificata, e questo appare chiaro dalle ricostruzioni degli operatori, che riconducono generalmente gli episodi violenti ad una dinamica litigiosa della coppia, che viene però tendenzialmente avvertita come paritaria<sup>58</sup>. La distinzione di genere scompare all'interno di una conflittualità domestica che vede coinvolte entrambe le parti e che, quando si traduce in comportamenti maschili più evidentemente prevaricatori, viene ritenuta indicativa di una «mentalità all'antica»<sup>59</sup>, dove l'espressione funziona essenzialmente come criterio di legittimazione.

Questi elementi di valutazione che si riscontrano ai diversi livelli della presa in carico del femminicidio, contribuiscono in maniera estremamente significativa alla sua perdurante risoluzione in termini di evento eccezionale, favorendo la mancata analisi del fenomeno in tutta la sua complessità storico-giuridica, ossia come espressivo di precise disposizioni di potere, che sempre si celano dietro alle (ri)costruzioni del diritto. Rappresentare l'uccisione come evento isolato, sganciato dalla relazione agita fino a quel momento, fa sì che non emerga tutto il piano valoriale di quella relazione che, in questo modo, viene riaffermato dalla decisione, tesa a sanzionare "solo" l'omicidio. Se è ancora oggi possibile ricostruire un femminicidio come un episodio clamoroso ed imprevedibile, e soprattutto rispetto al quale la vittima ha una

dibili»; continuando ad ascrivere – molto significativamente sul piano storico-giuridico – il femminicidio alla categoria dell'imprevedibilità, e perciò svuotandolo di tutte le sue componenti politiche. Cfr. <https://www.ilfoglio.it/justizia/2022/08/27/news/il-femminicidio-di-bologna-e-l-idea-rimossa-dell-imprevedibilita--4363691/>.

<sup>56</sup> Cfr. Relazione, Ivi, p. 85.

<sup>57</sup> Cfr. Relazione, Ivi, p. 88.

<sup>58</sup> Cfr. Relazione, Ivi, p. 56.

<sup>59</sup> Cfr. Relazione, *Ibidem*.

qualche responsabilità, è perché vi si riscontrano all'interno dei dispositivi comportamentali contemporanei, dei meccanismi della relazione di coppia ancora informati dalla differenza: valori propulsori dell'agire che vengono continuamente riprodotti, ancora una volta mantenuti al sicuro – ma potrei dire mistificati – dalle costruzioni del diritto, e non solo.

Rappresentare un femminicidio nei termini del *feuilleton* ottocentesco, come spesso ancora accade, ha una specifica funzione sociale, che è quella di favorire una presa di distanza: esattamente come rispetto alle parole di Mancini ad una prima lettura, quei racconti risuonano lontani alla sensibilità contemporanea e contribuiscono a far sì che quell'omicidio venga davvero avvertito come un fatto sorprendente, relativo a quella singola coppia, evidentemente vissuta secondo una mentalità all'antica<sup>60</sup>. Si tratta, invece, di episodi molto lontani dal rappresentare singoli fatti di cronaca, poiché esprimono, invece, una violenza di genere diffusa, che si riscontra ad ogni livello della società italiana, e non solo<sup>61</sup>; per questo, descriverla diversamente da quel che è, come accortamente facevano già giudici e avvocati liberali, collabora alla sua costante (ri)affermazione.

I principi ottocenteschi di autorità paterna e di legittimità della famiglia oggi, quando cioè hanno quasi del tutto perso la funzione fondativa della società, sono in grado di apparire nella loro dimensione sovrastrutturale, ossia come delle autentiche impalcature edificate per ratificare i reali dispositivi di potere, non sempre compatibili con i principi dichiarati dello stato. Anche la legittimità della prole, e quindi la necessità di garantire la certezza del padre, come principio originario della famiglia legittima, da cui deriva una precisa costruzione della

<sup>60</sup> Utilizzo l'espressione '*feuilleton* ottocentesco' perché è già stata opportunamente usata per indicare la rappresentazione dei casi di femminicidio da parte della stampa, con l'effetto di «derubricare la violenza contro le donne a un fatto di costume, rinunciando a capire un fenomeno sociale dalla natura estremamente complessa e non comprendendo come la rappresentazione del femminicidio venga profondamente plasmata dalle parole stesse che sono scelte per raccontarlo». Cfr. GAMBERI, *Retoriche della violenza*, cit., pp. 267-268.

<sup>61</sup> La violenza contro le donne è «un fenomeno profondamente radicato nel substrato culturale e sociale sia in Italia che nel resto del mondo. La convenzione di Istanbul, ratificata in Italia nel 2013, impone agli stati non solo di dotarsi di una legislazione efficace, ma anche di verificarne in modo costante l'attuazione da parte di tutti gli attori, istituzionali e non, a partire da quelli appartenenti al sistema giudiziario». Cfr. Relazione, cit., p. 6.

società, oggi è valore decisamente opaco, tale da apparire anch'esso nella sua portata artificiale. È come se il crollo della costruzione liberale, che aveva comportato la sparizione del corpo femminile nel chiuso della casa familiare, avesse reso evidente l'ingranaggio di potere patriarcale che era al suo interno<sup>62</sup>. Tuttavia, non pare essere crollato il potere costruito sulla qualificazione di genere, rimasto meccanismo attivo e riproduttivo, che è stato gradualmente convalidato da altri valori, e cioè storicizzato, perché divenisse accettabile alla sensibilità contemporanea, riuscendo persino a convivere con il pieno riconoscimento dell'autodeterminazione femminile, oggi possibile in ogni ambito. Una convivenza della quale il piano applicativo svela l'ambiguità<sup>63</sup>, come quando la libera scelta femminile, intesa come valutazione consapevole e personale, si traduce ad esempio nel rifiuto di una specifica modalità relazionale, costruita sulla differenza di genere e socialmente accettata, che è generalmente alla base dei femminicidi. La simbolizzazione necessaria al mantenimento della distinzione di genere come fondativa della relazione è divenuta inevitabilmente più sottile, investendo *in primis* proprio la donna, che si auto-percepisce come pienamente autodeterminantesi, senza avere concreta consapevolezza di stare dimensionando la sua libertà all'interno di un preciso sistema di forze, per cui sarà convinta di stare scegliendo anche quando sta semplicemente adeguandosi ad un potere che, anche grazie a quella scelta, non si vede più. È molto significativo, infatti, che il rifiuto della donna venga ricostruito persino come «frutto di una volontà vendicativa di astute calcolatrici nei confronti dei loro compagni»<sup>64</sup>, riconducendo

<sup>62</sup> «Colui che dava sua figlia in sposa al futuro marito lo faceva (...) per avere figli legittimi. (...) Il fine del matrimonio è infatti quello di dare a quelli che nasceranno la condizione di uomini liberi legalizzando la loro nascita». La legittimità si fondava sulla certezza della paternità dei figli, e per garantirla c'era il matrimonio. La libertà si traduceva, quindi, in adesione ad un ordine legittimo: erano liberi i figli nati in costanza di matrimonio. Cfr. E. BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indo-europee*, I, Einaudi, Torino 2001, 249-250. Obbligato il riferimento a C. LEVI-STRAUSS, *Le strutture elementari della parentela*, Feltrinelli, Milano 1972.

<sup>63</sup> L'evoluzione del consenso femminile è, infatti, molto ambigua, per come si traduce in una crescente responsabilizzazione della donna nelle dinamiche relazionali, con la complementare deresponsabilizzazione maschile, che si è visto essere compiutamente garantita dalla legislazione liberale. Cfr. F. D'ALTO, *La capacità negata. Il soggetto giuridico femminile nella giurisprudenza postunitaria*, Giappichelli, Torino 2020, pp. 133 ss., dove si evidenziano i risultati di questa impostazione in termini di *habitus* femminile.

<sup>64</sup> Cfr. Relazione, *Ibidem*.

con ostinazione la libera scelta femminile a radicati assetti valoriali<sup>65</sup>.

La radice della violenza contro le donne risiede in stereotipi culturali che fissano schemi comportamentali e convinzioni profonde, frutto di un radicato retaggio storico e di un'organizzazione discriminatoria che stabilisce l'identità sociale di un uomo e di una donna e legittima le disuguaglianze che costituiscono il substrato della violenza di genere e della sua forma più estrema costituita dal femminicidio. (...) È pertanto un errore concettuale considerare la violenza contro le donne come emergenza, poiché si tratta di una condizione strutturale, diffusa e radicata<sup>66</sup>.

Il riferimento «a schemi di comportamento e convinzioni profonde» mostra di aver compiutamente intercettato quel piano di disposizioni pratiche che riproducono il genere e che viene percepito in termini di retaggio storico. Ed è vero che si tratta di impostazioni storicamente radicate, ma è necessario sottolinearne la dimensione riproduttiva, e cioè la ricostituzione costante del meccanismo di potere, attraverso tutti gli agenti formativi in campo, che orientano il modo di sentire la distinzione sessuale, continuando a naturalizzarla, e cioè a depotenziarla della sua valenza artificiosa, al punto da renderla ancora una «condizione strutturale» della nostra società<sup>67</sup>.

Questo fa sì che il femminicidio, ossia il culmine patologico di questo dispositivo di potere, rappresenti senz'altro l'acme della sopraffazione all'interno di quella relazione, ma si ponga altresì come espressione di una violenza che permea la società in modo sistematico e capillare. Perché se sono le pratiche sociali che riproducono schemi di potere tesi a mantenere le distinzioni di genere e gli effetti che ne derivano, non può ridursi quel femminicidio alla singola relazione e bisogna iniziare ad interpretarlo, sul piano culturale e politico, come l'effetto più evidente della violenza diffusa a tutti i livelli sociali, e che si esercita quotidianamente, manifestandosi in forme varie ed estre-

<sup>65</sup> L'«astuta calcolatrice» è uno stereotipo di genere dalla secolare valenza storica, teso a sostenere l'idea della seduttrice a scopi economici, che indirizzerebbe i suoi calcoli preferibilmente verso giovani rampolli, ingenuamente pronti a cadere nel tranello. Si tratta di uno stereotipo davvero in grado di sprigionare un'intera cultura sessuale, rispetto alla quale si registrano ancora significative continuità.

<sup>66</sup> Cfr. Relazione, Ivi, pp. 6-7.

<sup>67</sup> Per uno sguardo complesso e aggiornato sulla questione, si rinvia a [https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/pdf/47/4\\_2022\\_qg\\_il-diritto-femminile.pdf](https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/pdf/47/4_2022_qg_il-diritto-femminile.pdf).

mamente sottili, e che può ritenersi attiva ogni volta che quelle forme esprimono un'oggettivazione della donna, che è l'autentico fattore di rischio. L'omicidio per ragioni di genere dovrebbe essere avvertito come fenomeno della violenza di genere in sé, nella sua complessità sociale, e perciò in qualche misura espressivo anche di quello stato di subalternità diffusa che viene regolarmente accettata, ancor più che tollerata. Sarebbe questo un punto di vista utile a decrittare tutti quei segni di violenza che nelle relazioni, non solo affettive, vengono esperiti come normali – ossia non avvertiti come violenti – e che invece riproducono costantemente il potere sociale che si basa sulla distinzione sessuale<sup>68</sup>.

<sup>68</sup> La relazione della Commissione parlamentare evidenzia l'assenza della collettività nell'adeguata prevenzione dei femminicidi, che può ritenersi un dato strutturale al modo in cui il fenomeno viene rappresentato, ossia come episodio privato, incidendo per questo significativamente anche sul numero delle denunce.